



COMUNE DI BARI SARDO

SERVIZIO TECNICO

Prot. n. 2336 del 26/02/2026

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI BARI SARDO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Viste:

- la L.R. 06.04.1989, n. 13 e ss.mm.ii. recante “*Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*”;
- la Legge n. 09.12.1998, n. 431 e ss.mm.ii. sulla disciplina delle locazioni ed il rilascio degli immobili ad uso abitativo;

Vista la Deliberazione della G.R. n. 4/166 del 15.02.2024 – *Incremento dei limiti di reddito ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. L.R. 6 aprile 1989, n. 13, art. 2, comma 1, lettera f)* – con la quale è stato disposto l’aggiornamento dei parametri reddituali ai fini dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall’ISTAT e intervenute successivamente al precedente adeguamento;

In esecuzione della propria Determinazione n. 22 del 26/02/2026:

RENDE NOTO

ART. 1

INDIZIONE DEL BANDO

È indetto, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 06.04.1989, n. 13, il Bando generale di concorso valevole per la formazione della graduatoria generale e delle sub graduatorie finalizzate all’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che siano disponibili nell’ambito territoriale del Comune di Bari Sardo.

La graduatoria in questione prenderà il posto di quella al momento esistente. Pertanto, tutti coloro presenti in una graduatoria precedente e che conservano l’aspirazione ad ottenere in assegnazione un alloggio, dovranno presentare una nuova domanda.

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla L.R. 13/89.

La graduatoria sarà valida dalla data di approvazione definitiva ed in base ad essa verranno assegnati gli alloggi oggetto del presente bando e quelli che eventualmente si dovessero rendere disponibili nel tempo di valenza della graduatoria.



COMUNE DI BARI SARDO

SERVIZIO TECNICO

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 14 della L.R. 06/04/1989, n. 13, per situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine e, in genere, per motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

ART. 2

REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso tutti i soggetti che aspirano all'assegnazione di un alloggio ERP nel Comune di Bari Sardo, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di paese dell'Unione europea, ovvero cittadinanza non UE purché si sia in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno¹. I cittadini non UE concorrono all'assegnazione degli alloggi in condizione di parità con i cittadini europei.
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale, alla data di pubblicazione del bando, nel Comune di Bari Sardo, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati². Si intende attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricavano almeno 2/3 del reddito complessivo.
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale del Comune di Bari Sardo.

È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della L. 27.7.1978 n. 392³, sia:

- non inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1-2 persone;
- non inferiore a 60 mq per un nucleo familiare composto da 3-4 persone;
- non inferiore a 75 mq per un nucleo familiare composto da 5 persone;
- non inferiore a 95 mq per un nucleo familiare composto da 6 persone e oltre.

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo costituito da una persona.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio

¹ Art. 40 D.Lgs. 286/98 [...] Comma 1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia. [...] Comma 6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica [...]. Per i cittadini non UE è necessario allegare copia del titolo di soggiorno.

² Ai sensi della L.R. 15 gennaio 1991, n. 7, articolo 2, sono considerati sardi emigrati: a) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo; b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana.

³ La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi:

- a) l'intera superficie dell'unità immobiliare;
- b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole;
- c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
- d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
- e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
- f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.

È detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70. Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a).



COMUNE DI BARI SARDO

SERVIZIO TECNICO

almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale; tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni alla data del bando di concorso ed essere dichiarata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000) sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati maggiorenni.

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della L. 27/7/1978 n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale del Comune di Bari Sardo.

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, a meno che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) reddito annuo complessivo riferito all'intero nucleo familiare, convenzionalmente determinato ai sensi dell'art. 21 della L. 05/08/1978 n° 457, non superiore a € 16.828,00⁴. **Il reddito da considerare è quello relativo all'anno di imposta 2024**, desumibile dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2025;

g) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice;

h) non occupare, senza le autorizzazioni previste, un alloggio E.R.P.;

i) non aver occupato, senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore, un alloggio E.R.P., anche se successivamente rilasciato nella disponibilità dell'Ente gestore. I soggetti che hanno occupato abusivamente un alloggio E.R.P. non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva. L'occupazione senza titolo di un qualsiasi immobile o di un alloggio di E.R.P. in vigenza del presente bando e della successiva graduatoria comporterà l'esclusione dalla stessa.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli indicati alle lettere c), d), e), g), h) e i) da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio, e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 della Legge n. 13/1989 per quanto riguarda quello relativo al reddito.

ART. 3

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Le graduatorie generali di assegnazione degli alloggi sono formate sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari.

⁴ [...] il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire un milione [€ 516,46] per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento.



COMUNE DI BARI SARDO

SERVIZIO TECNICO

Con lo stesso punteggio conseguito nella graduatoria generale, vengono quindi stralciate particolari sub-graduatorie riservate a categorie prioritarie di concorrenti.

I punteggi sono così attribuiti:

a) CONDIZIONI SOGGETTIVE (massimo 8 punti) alla data di pubblicazione del Bando		
a.1)	Reddito anno 2024 pro capite del nucleo familiare, determinato secondo le modalità di cui all'art. 21 L. 457/1978 ⁵ , non superiore a € 1.830,00	Punti 2
a.1) bis	Reddito anno 2024 pro capite del nucleo familiare, determinato secondo le modalità di cui all'art. 21 L. 457/1978, non superiore a € 3.050,00	Punti 1
a.2)	Nucleo familiare composto da cinque unità e oltre	Punti 1
a.3)	Richiedente che abbia superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che viva solo o in coppia, anche con eventuali minori a carico. Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto A.6..	Punti 1
a.4)	Famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla domanda, purché i componenti della famiglia richiedente vivano in coabitazione, occupino locali a titolo precario o, comunque, dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto A.6..	Punti 1
a.5)	Presenza di persone con disabilità di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3	Punti 2
a.6)	Presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare, certificate da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera persona con disabilità il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3). <i>Tale punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto a.5)</i>	Punti 3
a.7)	Nucleo familiare che rientri in Italia per stabilirvi la residenza (emigrati, profughi) o che sia rientrato da non più di dodici mesi alla data di pubblicazione del Bando. <i>Tale punteggio non è cumulabile con quello di cui ai punti a.3) e a.4)</i>	Punti 2

b) CONDIZIONI OGGETTIVE (massimo 10 punti) alla data di pubblicazione del Bando			
b.1)	Situazione di grave disagio abitativo, accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno due anni alla data di pubblicazione del Bando, dovuta a:		
	b.1.1)	Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche per comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari) ovvero in alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica. <i>Se la sistemazione precaria deriva da forzato abbandono di alloggio a seguito di calamità pubblica o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento di sfratto esecutivo, si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale.</i> <i>Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui ai punti B.1.3 e B.3..</i>	Punti 4
	b.1.2)	Coabitazione nello stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità. <i>Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui ai punti B.2 e B.3.</i>	Punti 2
	b.1.3)	Abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità ineliminabili con normali interventi manutentivi. <i>Tale punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto B.1.1. e B.3</i>	Punti 2
b.2)	Situazione di disagio abitativo esistente alla data di pubblicazione del bando		

⁵ Vedi nota 4.



COMUNE DI BARI SARDO

SERVIZIO TECNICO

	b.2.1	Abitazione in alloggio sovraffollato	
	-	da due persone a vano utile ⁶	Punti 2
	-	da tre persone a vano utile	Punti 3
	-	da quattro persone a vano utile	Punti 4
Il suddetto punteggio è attribuito solo in misura di 0,50 a titolare di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'art. 2, lettera c) della L.R. 13/89, se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della domanda, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nella graduatoria e per il quale l'alloggio sia considerato adeguato. Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui ai punti B.1.2 e B.3..			

b. 3) Ulteriore condizione oggettiva			
	Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio. <i>Tale punteggio non è cumulabile con quello previsto per le altre condizioni oggettive.</i>		Punti 4

ART. 4

SUB – GRADUATORIE

Gli alloggi rientranti in determinate tipologie sono assegnati prioritariamente agli appartenenti ad alcune categorie di richiedenti, inseriti d'ufficio in altrettante sub – graduatorie ricavate dalla graduatoria generale.

Agli interessati è attribuito nelle sub – graduatorie lo stesso punteggio assegnato nella graduatoria generale.

Sono costituite sub – graduatorie per le seguenti categorie:

- Soggetti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico;
- Famiglie di nuova formazione/giovani coppie: famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno, purché i componenti della famiglia richiedente vivano in coabitazione, occupino locali a titolo precario o, comunque, dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata da non oltre due anni ed ininterrottamente alla data del bando;
- Invalidi e portatori di handicap: nuclei familiari nei quali sono presenti uno o più componenti con disabilità di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente delle capacità lavorative da 1/3 e fino a 2/3 (invalidi), o superiore a 2/3 (portatori di handicap).

La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate è così determinata:

- agli anziani e alle giovani coppie (lett. a) e b)) vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie utile non superiore a 45 mq, da ripartirsi tra tali categorie in percentuale alle relative domande, garantendo comunque agli anziani una percentuale non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati;

⁶ Ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 1 dicembre 1949, n. 1142 - Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, si considera vano utile quello che ha destinazione principale (camera, stanza, salone, galleria e simili), nell'uso ordinario della unità immobiliare, nonché la cucina. Sono vani accessori, invece, quelli necessari al servizio o al disimpegno dei vani principali o che ne integrano la funzione (bagni, dispense, ripostiglio, veranda, ingresso, corridoio, soffitte, cantine etc.).



- ai richiedenti nel cui nucleo siano presenti soggetti con disabilità permanenti (Invalidi e portatori di handicap) vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra, nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche.

I soggetti collocati nelle sub – graduatorie di cui trattasi nel presente articolo restano inseriti anche nella graduatoria generale.

ART. 5

ISTANZE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il modulo per presentare la domanda è impostato nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Pertanto, sottoscrivendolo, l'interessato dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali nelle quali incorrerebbe in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Nel modulo l'istante deve dichiarare il possesso dei requisiti per l'accesso alla graduatoria e di trovarsi nelle situazioni sulla base delle quali viene attribuito un punteggio.

Non è richiesto che sia allegata documentazione specifica per attestare quanto dichiarato, ad eccezione dei seguenti casi:

- per il punteggio indicato nel punto a. 4) dell'art. 3, occorre allegare:
 - nel caso di giovani coppie (famiglia la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data della domanda): Autocertificazione secondo il modello 3 allegato, dei nubendi attestante la volontà di costituire un nuovo nucleo familiare e documentazione relativa al reddito di ciascuno dei dichiaranti;
 - nel caso di giovani coppie (Famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni prima della data della domanda): dichiarazione sostitutiva di certificato di matrimonio, oppure dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia storico;
- per il punteggio indicato nei punti a.5), e a.6) dell'art. 3, occorre allegare copia del certificato, rilasciato dall'autorità competente, attestante la situazione di disabilità e, se presente, la percentuale di diminuzione permanente della capacità lavorativa;
- per il punteggio indicato nel punto a.7) dell'art. 3, occorre allegare:
 - per gli emigrati:
 - Copia certificato dell'autorità consolare oppure, in mancanza, autocertificazione con la quale si dichiara il proprio stato di emigrato;
 - Certificato storico di residenza qualora non residenti nel comune di Bari Sardo.
 - per i profughi:
 - Copia certificato rilasciato dalla Prefettura attestante lo stato di profugo;
- per il punteggio indicato nei punti b.1.1) e b.1.3), occorre allegare copia del certificato, rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti il grave disagio abitativo (inidoneità abitativa, antigienicità ecc.);
- per il punteggio indicato nelle tre specifiche del punto b.2.1) dell'art. 3, occorre allegare planimetria dell'immobile abitato e dichiarazione o qualunque altro atto dal quale possa evincersi la situazione di sovraffollamento con copia planimetria alloggio;
- per il punteggio indicato nel punto b.3) dell'art. 3, occorre allegare copia del provvedimento giudiziario di sfratto o del verbale di conciliazione giudiziaria o dell'ordinanza di sgombero o del provvedimento di collocamento a riposo del dipendente che usufruisca dell'alloggio di servizio.

L'omessa presentazione delle citate attestazioni e/o della documentazione sopra indicata comporterà la non attribuzione del relativo punteggio.



COMUNE DI BARI SARDO

SERVIZIO TECNICO

Nel caso di famiglia monoparentale è necessario presentare copia della sentenza omologata di separazione.

ART. 6

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione degli alloggi, munite di marca da bollo del valore di € 16,00, debbono essere redatte, **a pena di esclusione**, esclusivamente sugli appositi moduli che possono essere richiesti presso l'ufficio Patrimonio del Comune di Bari Sardo nei giorni e orari di apertura al pubblico, o scaricati dal sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo: www.comune.barisardo.org.it all'Albo pretorio online, nella home page e nella sezione Amministrazione trasparente sotto sezione Altri contenuti – Dati ulteriori – Bando assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica ERP 2026.

Il modulo di domanda, debitamente compilato e corredato dalla relativa documentazione, con contestuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o certificazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), **deve essere sottoscritto congiuntamente dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare**, secondo le modalità stabilite dall'art. 38, comma 3, del citato D.P.R. 445/2000. È necessario allegare alla domanda copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e di tutti i componenti maggiorenni del nucleo; ed ulteriore documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione che non possono essere autocertificati.

I dati personali e particolari saranno utilizzati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria.

Le domande di partecipazione, indirizzate al **Servizio Tecnico – Ufficio Patrimonio**, dovranno essere contenute, **a pena di esclusione**, in busta chiusa riportante, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura: **“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI BARI SARDO.”**.

Possono pervenire:

- a mezzo di servizio postale, con Raccomandata A.R.. In tal caso farà fede la data del timbro dell'ufficio postale di spedizione. Verranno però **ESCLUSE** tutte le domande che, seppure spedite a mezzo posta entro i termini di presentazione stabiliti nel bando, non perverranno all'ufficio protocollo comunale entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza di tali termini;
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì negli orari di apertura al pubblico (lunedì dalle ore 12:00 alle ore 13:30, martedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30, giovedì dalle ore 08:00 alle ore 09:00 e dalle ore 16:00 alle ore 17:30 e il venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:30);
- tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comunedibarisardo.it (nelle modalità previste dalla normativa vigente, a pena di esclusione);



COMUNE DI BARI SARDO

SERVIZIO TECNICO

Le domande di partecipazione per i residenti in Italia dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso del Bando sul B.U.R.A.S..

Per i lavoratori emigrati all'estero e residenti nell'area europea il termine perentorio per la presentazione della domanda è prorogato di 60 (sessanta) giorni mentre per i residenti in paesi extraeuropei il termine è prorogato di 90 (novanta) giorni.

Al numero telefonico 0782/225612, all'indirizzo di posta elettronica protocollo@comunedibarisardo.it e alla pec protocollo@pec.comunedibarisardo.it possono essere richieste informazioni.

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nel caso in cui il giorno ultimo di presentazione della domanda dovesse cadere in giorno non lavorativo e/o festivo, la scadenza s'intenderà prorogata al primo giorno lavorativo. Nel caso in cui gli Uffici Comunali siano chiusi per sciopero, per calamità o altri gravi motivi, nel giorno di scadenza, il termine stesso sarà automaticamente prorogato al primo giorno successivo di riapertura degli uffici.

Art. 7

ISTRUTTORIA E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

A) Istruttoria delle domande.

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la regolarità. A tal fine, potrà richiedere agli interessati le informazioni o la documentazione mancante, relativamente ai titoli specificati nella domanda che danno luogo all'attribuzione del punteggio. Le domande in relazione alle quali saranno individuate dichiarazioni non veritiere, riguardanti i requisiti e le condizioni attributive di punteggio, saranno escluse dalle graduatorie e andranno incontro alle altre conseguenze previste dalla legge, salvo che dette dichiarazioni risultino, ragionevolmente, frutto di fraintendimenti.

Procederà quindi, in applicazione della L.R. Sardegna n. 13/1989, nonché sulla base dei criteri indicati nell'art. 3 del presente bando, all'attribuzione in via provvisoria del punteggio a ciascuna domanda.

Le domande presentate concorrono alla formazione di quattro graduatorie: una generale, e tre speciali, come meglio specificato al precedente art. 4.

B) Formazione delle graduatorie e richieste di riesame.

Gli uffici competenti del Comune formuleranno la graduatoria e le sub-graduatorie provvisorie, le quali saranno pubblicate sul sito internet istituzionale www.comune.barisardo.org.it all'Albo Pretorio online.

Ai lavoratori emigrati all'estero che abbiano presentato domanda è data notizia della pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione ivi conseguita, mediante pec (se indicata) o tramite lettera raccomandata.



COMUNE DI BARI SARDO

SERVIZIO TECNICO

Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L.R. n. 13/1989, contro la graduatoria provvisoria gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione:

- entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria nell'Albo Pretorio online del Comune per i residenti in Italia,
- entro i 60 giorni successivi al ricevimento della lettera raccomandata sopracitata o della e-mail tramite posta certificata, inviate dal Comune per i lavoratori emigrati all'estero.

Il modulo dovrà essere presentato o inviato al Comune con le stesse modalità previste per l'invio del modulo di domanda. La richiesta di riesame presentata oltre i termini suddetti (30 o 60 giorni) sarà dichiarata inammissibile.

Esaurito l'esame di tali richieste, sarà formulata la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

Le graduatorie definitive saranno pubblicate sul sito internet istituzionale www.comune.barisardo.org.it. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della Legge Regionale 6 aprile 1989, n. 13 e successive modifiche e integrazioni.

Sulle graduatorie, per motivi di riservatezza, non saranno riportate le generalità di coloro che vi sono presenti ma esclusivamente il numero di protocollo delle rispettive domande.

ART. 8

CANONE D'USO

Il canone di locazione dell'alloggio ERP è disciplinato dalla L.R. Sardegna n. 13/1989 e dalla L.R. Sardegna n. 7/2000.

ART. 9

TUTELA DELLA PRIVACY

Il Comune di Bari Sardo dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente bando, potrà trattare i dati personali del soggetto partecipante, sia in formato cartaceo che elettronico per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 3. Titolare del trattamento è il Comune di Bari Sardo, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via Cagliari n. 90, 08042, Bari Sardo (OG), telefono 0782 225612, , e-mail protocollo@comunedibarisardo.it. Il Comune di Bari Sardo ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) la ditta Nicola Zuddas s.r.l., il referente è il Dott. Ivan Orrù – privacy@comune.it - privacy@pec.comune.it.

ART. 10

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. si comunica che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Veronica Fois. Si potranno richiedere chiarimenti presso il Servizio



COMUNE DI BARI SARDO

SERVIZIO TECNICO

Tecnico negli orari di apertura al pubblico – recapito telefonico 0782-225612, email protocollo@comunedibarisardo.it, pec protocollo@pec.comunedibarisardo.it.

Art. 11

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla normativa in materia, ed in particolare alle disposizioni contenute nella L.R. Sardegna n. 13/1989.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
geom. Francesco Pala